Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì, 11 ottobre** — **Numero 239**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

S. M. il Re, con decreto del 29 scorso settembre, ha nominato ministro di Stato l'on. avv. GIOVANNI VILLA, senatore del Regno.

Regio decreto 4 agosto 1921, n. 1329, *concernente le indennità di trasferta e di viaggio pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della Regia guardia di finanza.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1509, riguardante l'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza modificato dal R. decreto 2 gennaio 1921, n. 4;

Visto il R. decreto 27 giugno 1920, n. 1029, relativo all'indennità di trasferta per gli allievi carabinieri;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di trasferta di 1ª categoria pei sottuffi-

ciali e militari di truppa è portata alle misure di cui appresso:

Marescialli dei tre gradi di qualsiasi arma o corpi, e gradi corrispondenti, imposto L. 18

Brigadiere e vice brigadiere, sergente maggiore, id. L. 14.

Sergente, id. L. 12.

Appuntato dei carabinieri, carabiniere, caporal-maggiore, caporale e soldato, id. L. 8.

Allievo carabiniere, id. L. 10.

Nei servizi che non importano pernottamento fuori dell'ordinaria residenza l'indennità è ridotta a due terzi.

È del pari dovuta in ragione di due terzi l'indennità di trasferta di seconda categoria.

Art. 2.

Nelle licenze di convalescenza per ferite, lesioni e infermità dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio è dovuta l'indennità giornaliera di L. 5 ai caporali e soldati e di L. 8 agli allievi carabinieri.

Art. 3.

L'indennità di cui agli articoli precedenti pei caporali maggiori, caporali soldati e allievi carabinieri tiene luogo degli assegni ordinari.

Art. 4.

Nei servizi di traduzione di cui alla lettera *h*) del n. 589 del regolamento generale per l'arma dei carabinieri Reali, pei quali è stabilita la indennità di lire 1,50, i militari dell'arma stessa, quando ricorrono anche le condizioni per aver diritto all'indennità di trasferta riceveranno invece quest'ultima.

Art. 5.

Oltre al rimborso del prezzo di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi i marescialli d'alloggio e marescialli di qualunque grado e i maestri d'arme di qualunque classe, ricevono altresì l'aumento di due decimi del detto prezzo, calcolato sempre in base alla spesa occorrente, viaggiando alla tariffa della concessione *C*.

Per i viaggi sulle vie ordinarie è dovuto ai detti sottufficiali:

a) una indennità di cent. 50 per chilometro quando non venga corrisposto il rimborso di cui alla seguente lettera *b*), oppure non siano forniti i mezzi di trasporto dall'Amministrazione;

b) il rimborso (per la classe superiore ove esistano più classi) del prezzo del biglietto aumentato di due decimi nei trasporti in automobile e con altri veicoli a trazione meccanica, senza guide di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Art. 6.

È mantenuto pei sottufficiali di cui al precedente articolo l'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 1° grado, nei casi in cui è attualmente dovuto; quando è percepito, non spetta l'aumento di due decimi del prezzo di viaggio.

Art. 7.

Il ministro della guerra, con decreto da emanarsi di concerto col ministro del tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti, stabilirà le indennità di missione all'estero pei sottufficiali e militari di truppa.

Art. 8.

Ai sottufficiali, caporali e soldati contemplati dal Regio decreto 10 marzo 1912, n. 370, i quali siano trasferiti da una ad altra sede permanente nonchè a ciascuna persona da considerarsi facente parte della famiglia, giusta il seguente articolo 9, sono dovute, pel viaggio, le competenze stabilite nel precedente articolo 5.

Sono dovuti inoltre:

1° pei militari suddetti, esclusivamente per loro, pei giorni di viaggio la diaria di cui all'art. 1;

2° per ogni altra persona di famiglia un compenso fisso di L. 9 ai sottufficiali, di L. 6 agli altri militari;

3° una indennità pel trasporto della mobilia e del bagaglio che comprende, e per gli oggetti effettivamente trasportati, nel limite complessivo di quintali di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*):

a) il rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio o a grande velocità sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi di mezzo quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo, quando non abbia diritto all'assegno bagaglio di 1° grado;

b) il rimborso, per non più di 25 quintali di mobilia della spesa di trasporto, a piccola velocità, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie, e della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di cent. 50 per km. e per quintale o frazione pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*), entro i limiti di cui alle lettere stesse;

d) un compenso di L. 12,60 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa di imballaggio, presa e resa a domicilio del materiale di cui sopra entro gli stessi limiti.

Sino a che sia vietato il trasporto a piccola velocità delle merci non a vagone completo è dato per la mobilia di cui alla lettera *b*), il rimborso della spesa di trasporto effettiva, ma la spedizione dovrà avvenire, finchè possibile a vagone completo, per fruire dell'applicazione delle tasse a piccola velocità.

I rimborsi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono dati a tariffa militare.

Art 9.

Per gli effetti delle indennità di trasferimento sono considerati facenti parte della famiglia, la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai venticinque anni compiuti, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, figliastre e sorelle rimaste vedove, quando tutte le predette persone siano conviventi abitualmente col capo di famiglia ed a suo carico.

Per i sottufficiali è ammessa una persona di servizio, ma per essa il rimborso delle spese di viaggio è dato per la terza classe, salvo che debba viaggiare con la famiglia, in treni che non portino la terza classe o da essa siano escluse le persone viaggianti a tariffa militare.

Art. 10.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto 10 marzo 1912, n. 370, in quanto non siano modificate da quelle del presente decreto.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto riguardanti i carabinieri Reali sono estensibili anche ai sottufficiali ed al personale di truppa della R. guardia di finanza.

La spesa relativa farà carico al bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore fino al 30 giugno 1922 intendendosi abrogato il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1509, e qualunque altra disposizione contraria a quelle stabilite col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1348, *che aumenta lo stanziamento del cap 159 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1921-1922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1918, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 159 « Restituzione di diritti all'esportazione » nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-922, è aumentato della somma di lire cinque milioni (L. 5.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re,** *in udienza del 19 settembre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 300.000 occorrenti al Ministero del tesoro.*

SIRE!

Per provvedere al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale diurnista delle Delegazioni del tesoro si rende necessario un maggiore stanziamento di L. 300.000.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza, per lo scopo indicato, il prelevamento di L. 300.000 dalla disponibilità del fondo di riserva predetto.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1350, *che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R decreto 17 febbraio 1884, n 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 in conseguenza delle prelevazioni già

autorizzate in L. 2.183.048,92, rimane disponibile la somma di L. 7.866.951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921 922 è autorizzata une 6ª prelevazione nella somma di lire trecentomila (L. 300.000) da portarsi in aumento, nello stato di previsione predetto, al capitolo n. 98: Spese pei servizi del tesoro.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re,** *in udienza del 19 settembre 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 656.500, occorrenti a vari Ministeri.*

SIRE!

Allo scopo di provvedere a talune necessità di carattere urgente ed imprevedibile, manifestatesi in taluni servizi del Ministero della istruzione pubblica, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà accordata dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, disponibile sul bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, la somma di L. 656.500.

Di tali necessità è qui un cenno sommario:

a) L. 156.500 per le spese del corso trimestrale speciale di preparazione e di guida dei maestri elementari agli insegnamenti facoltativi del corso popolare da tenersi in Milano dalla Società « Umanitaria »;

b) L. 200,000 per contributo dello Stato nella spesa pel funzionamento del Collegio italo-albanese di S. Adriano in S. Demetrio Corone;

c) L. 300 000 da pagarsi al Collegio italo-albanese anzidetto a titolo di reintegrazione di altrettanta somma occorsa per l'esecuzione del decreto relativo alla concessione del Regio assenso all'erezione della nuova diocesi di rito greco in Lungro.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra intende a dare effetto al provvedimento del quale trattasi.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1349, *che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016:

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1.476.548,92, rimane disponibile la somma di L. 8.523.451,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di lire seicentocinquantaseimila cinquecento (L. 656.500) da portarsi in aumento ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario stesso.

Cap. n. 146. Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero, ecc.	156,500 —
Cap. n. 120-*bis* (di nuova istituzione). Contributo dello Stato nella spesa pel funzionamento del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone	200,000 —
Cap. n. 163-*bis* (di nuova istituzione). Somma da devolversi a favore del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone per la reintegrazione di altrettanta somma occorsa per l'esecuzione del decreto relativo alla concessione del R. assenso all'erezione della nuova diocesi di rito greco in Lungro	300,000 —
	656,500 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.